


ISSN 0392-8713

ANNO LXIII - fasc. 1-2

GENNAIO-GIUGNO 2007

ANNALI
DI RICERCHE E STUDI DI GEOGRAFIA



animos sustentet amor

PÀTRON EDITORE - Bologna

INDICE (LXIII)

ARTICOLI

- AFFERNI R., MANGANO S., La legislazione turistica regionale: i casi di Liguria e Piemonte pag. 1
- MARCONI M., Una proposta di pianificazione di rete ecologica nel territorio del comune di Recanati (nelle Marche Centrali) » 13
- ROVATI P., Una possibile modificazione amministrativa spagnola: Cartagena. (Considerazioni geografiche) » 21

NOTE

- SCARIN M. L., Beni culturali e paesaggio: temi base di un convegno internazionale svoltosi recentemente ad Urbino » 43

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- La valorizzazione turistica dello spazio fisico come via alla salvaguardia ambientale (a cura di R. Terranova); TIAN YU CAO, The Chinese Model of Modern Development » 47

RAFFAELLA AFFERNI(*), STEFANIA MANGANO(**)

LA LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE:
I CASI DI LIGURIA E PIEMONTE(1)

La normativa italiana sul turismo

Il turismo, in Italia così come in tutti i Paesi del mondo occidentale, rappresenta un fenomeno di grande interesse poiché comprende e *mobilita* tutta una serie di attività (ricreative, culturali, sportive, naturalistiche, ecc.), di soggetti (operatori turistici, imprenditori, ecc.) e di professioni (ristoratori, animatori, accompagnatori, guide, ecc.) con importanti ed evidenti ricadute sul piano sociale, culturale ed economico, così come su quello politico (Cicchetti, 2001). Proprio in ragione dell'innegabile valenza strategica del comparto turistico, il legislatore italiano si è fatto promotore di svariati interventi normativi volti a disciplinarlo. Le diverse iniziative che negli anni si sono susseguite hanno avuto un denominatore comune: il decentramento. Dapprima si era affermata l'ipotesi di trasferire le competenze in materia di turismo dallo Stato alle Regioni, successivamente ad altri enti quali ad esempio le Province.

Il primo provvedimento in tal senso risale al 1972 con l'entrata in vigore del DPR n. 6 che trasferiva le funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera (e del relativo personale) alle Regioni a statuto ordinario. Sulla stessa materia interveniva il DPR n. 616 del 1977, relativo al riconoscimento di quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione. Così erano trasferite alle Regioni non solo le funzioni amministrative, ma anche quelle inerenti l'organizzazione e la gestione dei servizi, delle strutture e delle attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, nonché degli aspetti ricreativi

(1) Sebbene l'organizzazione, i contenuti e le conclusioni siano il frutto di una riflessione comune la stesura del primo e del terzo paragrafo è da attribuirsi a Stefania Mangano e quella del secondo e del quarto a Raffaella Afferni.

ad essi connessi, dell'industria alberghiera, degli enti e le aziende pubbliche operanti localmente nel settore.

Nel 1983 la legge n. 217, ovvero la *Legge Quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica*, ridefiniva i principi generali e di indirizzo dell'organizzazione turistica. Tali principi sono stati nuovamente oggetto di intervento nel 1995, con la promulgazione della Legge n. 203 relativa al riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport. Si trattava però di una legge generale che nella sostanza non modificava l'organizzazione turistica nazionale. Il decreto legislativo n. 112 del 1998 sanciva invece dei cambiamenti tangibili dando nuovo vigore ai processi di decentramento amministrativo che, fin dagli anni Settanta, avevano caratterizzato la politica turistica italiana. Detto decreto legislativo, in attuazione della legge delega n. 59 del 1997 (altrimenti nota come Bassanini uno), esplicitava tutte le funzioni che in materia di turismo rimanevano appannaggio dello Stato così come quelle che richiedevano l'intervento delle Regioni e/o di altri Enti locali (artt. dal 43 al 46).

Le Regioni iniziavano così ad assumere un ruolo fondamentale nell'attuazione del processo di decentramento amministrativo nel settore del turismo a favore del sistema delle Autonomie Locali, sino all'entrata in vigore della nuova Legge Quadro (n. 135/2001), relativa alla riforma della legislazione nazionale del turismo, che abrogava e sostituiva completamente la norma preesistente (Legge Quadro n. 217 del 1983).

La legge n. 135/2001 ribadiva infatti la titolarità delle Regioni in materia di turismo e riconosceva il ruolo che doveva essere attribuito agli enti locali sulla base del principio di sussidiarietà, con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali e infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta. La potestà legislativa delle Regioni in materia di turismo era inoltre sancita dalla legge costituzionale n. 3/2001, relativa alla modifica del Titolo V della Costituzione Italiana. Il nuovo art. 117, non indicando il turismo e l'industria alberghiera fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato o fra quelle di legislazione concorrente Stato-Regioni, confermava l'esclusività del potere legislativo delle Regioni in tal senso. La legge chiariva infatti i ruoli e le funzioni dei diversi livelli di governo delle politiche del turismo e metteva ordine in un settore *dove spesso tutti si sentivano in grado di fare tutto*, generando in tal modo conflitti di competenze, sprechi e perdita di efficacia del sistema. Il modello di riferimento era quello della rete, in cui le relazioni tra i numerosi attori

pubblici e privati sono ispirate alla collaborazione interorganizzativa e al principio di sussidiarietà.

L'entrata in vigore della legge n. 135/2001 evidenziava inoltre una nuova attitudine del legislatore nei confronti del settore turistico la cui importanza non era più legata solo ed esclusivamente all'aspetto culturale e sociale, ma anche a quello economico. L'obiettivo primario era infatti ridare forza al turismo italiano in uno scenario di mercato sempre più complesso e globale, evidenziando il ruolo strategico di questo settore per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del Paese. Ma la più significativa innovazione della legge è senza dubbio quella relativa alla creazione dei Sistemi Turistici Locali (STL) che, introducendo una moderna concezione del turismo, spostavano l'attenzione dal singolo fattore al sistema (art. 5). I STL nascono per iniziativa autonoma degli enti locali territoriali e delle imprese e ridisegnano dal basso l'intero assetto organizzativo del turismo italiano.

Alla legge n. 135/2001 si deve anche l'istituzione della *Conferenza nazionale del turismo*, ove sono chiamate a partecipare anche le associazioni dei consumatori insieme a molti altri soggetti (Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ANCI, UPI, UNCEM, CNEL, associazioni imprenditoriali di settore, associazioni sindacali dei lavoratori, associazioni pro loco, associazioni ambientaliste, associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore). Tale Conferenza, avendo una composizione definita dalla legge, un budget per il proprio funzionamento e una cadenza minima imposta per le proprie riunioni, si presta ad essere intesa come organo straordinario della pubblica amministrazione.

L'applicazione della normativa sul turismo nelle regioni italiane

La nuova Legge Quadro sul turismo (n. 135/2001) a livello regionale è stata recepita con modalità e tempistiche assai disomogenee sia sul versante del decentramento a favore di Province e Comuni, sia, più in generale, rispetto ai modelli di organizzazione turistica adottati. La conseguenza più diretta di ciò si traduce nella diffusione dei processi di riorganizzazione del governo territoriale del turismo che si muove da regione a regione a velocità ed a geometria variabile.

Uno scenario così disorganico ed ancora in divenire rende complessa non solo la valutazione delle norme e delle procedure per la costituzione

e il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali, ma anche quella del ruolo svolto dalle Province in materia di turismo. Si tratta di un aspetto ancora scarsamente trattato dalle analisi sul federalismo amministrativo.

Dalla tabella 1, relativa alla distribuzione regionale dell'organizzazione turistica e dell'attuazione dei STL, si deduce che le regioni italiane

Tab. 1 - Distribuzione regionale dell'organizzazione turistica e dell'attuazione dei Sistemi Turistici Locali (2007).

Regioni e Province Autonome	Legge 135/2001			Adozione di altri modelli	Numero di STL attivati
	Recepita	Recepita in parte	Bozza di leg. o reg.		
<i>Valle d'Aosta</i>		X		X	—
<i>Piemonte</i>		X		X	—
<i>Lombardia</i>					9
<i>Liguria</i>	X				6
<i>Provincia di Trento</i>		X		X	—
<i>Provincia di Bolzano</i>		X		X	—
<i>Veneto</i>	X				14
<i>Friuli-Venezia Giulia</i>		X		X	—
<i>Emilia-Romagna</i>	X				—
<i>Toscana</i>		X		X	—
<i>Umbria</i>	X				8
<i>Marche</i>	X				11
<i>Lazio</i>	X				Non attivati
<i>Abruzzo</i>	X				Non attivati
<i>Molise</i>	X				Non attivati
<i>Campania</i>			X		—
<i>Puglia</i>	X		X		Non attivati
<i>Basilicata</i>	X				5
<i>Calabria</i>			X		—
<i>Sicilia</i>		X	X		Non attivati
<i>Sardegna</i>	X				8

Fonte: Elaborazione su dati Annuario del Turismo e della Cultura 2006 TCI e Associazione Meccenate 90 (2007).

possono essere divise in diverse categorie in base al livello di recepimento della Legge Quadro n. 135/2001.

Le Regioni che hanno adottato e regolamentato i Sistemi Turistici Locali sono complessivamente tredici. Non tutte però hanno predisposto l'attivazione nella stessa maniera. Da una parte si trovano Lazio, Puglia e Sicilia che, pur dovendo ancora perfezionare la disciplina del settore, hanno recepito l'art. 5 della Legge Quadro nazionale attraverso l'emanazione di ulteriori strumenti normativi (regolamenti e decreti assessoriali). Dall'altra Veneto, Lombardia, Liguria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Emilia Romagna e Molise, che si caratterizzano per ospitare al loro interno ambienti territoriali nei quali i Sistemi Turistici Locali hanno già iniziato o stanno per iniziare la loro attività.

Infine Marche ed Umbria ove la disciplina sui STL è stata recentemente modificata rispetto alla sua formulazione originaria.

Oltre alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono ben sei le regioni che non hanno introdotto i STL. Il mancato recepimento di queste ultime dell'art. 5 è ascrivibile principalmente a due ordini di ragioni: nel caso di Campania e Calabria alla presenza di progetti di legge non ancora definitivamente approvati, per quanto concerne Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana e le Province Autonome di Trento e Bolzano alla convinzione che il modello organizzativo preesistente sia perfettamente in grado di rispondere a tutte le esigenze (istituzionali ed organizzative).

Di riscontro anche il trasferimento di specifiche funzioni in materia turistica alle Province non è ancora stato del tutto completato. Ciò nonostante come evidenziato nel Rapporto dell'Unione delle Province Italiane il principio di sussidiarietà *"acquista oggi una particolare rilevanza nella prospettiva della discussione in Parlamento del nuovo Codice delle Autonomie, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2007"* (Unione delle Province Italiane, Associazione Mecenate 90, 2007, p. 5).

Non è infatti un caso che il ruolo assunto dall'ente Provincia all'interno delle singole organizzazioni turistiche regionali abbia acquisito un'importanza fondamentale e che il sistema delle Province italiane possa avanzare proposte circostanziate, fondate sulla rilevazione di situazioni concrete volte a favorire l'individuazione degli obiettivi su cui sviluppare il confronto con il Governo e il Parlamento.

Il già menzionato Rapporto dell'Unione delle Province Italiane (2007) evidenzia come, nelle tredici Regioni che vantano l'attivazione dei Sistemi

Turistici Locali, sia stata riconosciuta alle Province solo una generica possibilità di partecipare all'implementazione delle azioni predisposte. Si tenga però presente che nella legislazione turistica regionale di Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo, Liguria, Sardegna e Sicilia viene riconosciuto alle Province un ruolo di primaria importanza nei processi inerenti la costituzione di consorzi pubblico-privati che stanno alla base della realizzazione degli stessi Sistemi Turistici Locali.

La normativa turistica in Liguria

La Liguria, come precedentemente evidenziato, rientra tra le regioni che a seguito della Legge Quadro nazionale n. 135/2001, hanno ristrutturato in maniera sostanziale l'organizzazione dell'apparato turistico regionale. Fin dagli anni Settanta, con l'entrata in vigore del già menzionato DPR n. 6/1972, la normativa turistica regionale è stata oggetto di accese discussioni politiche che generalmente culminavano con la promulgazione di nuovi strumenti legislativi.

La divisione delle competenze tra i diversi organi regionali è stata spesso alla base degli interventi legislativi liguri in materia di turismo. Ad esempio, con la Legge Regionale n. 25/1973 si cercava un forte coinvolgimento dei membri del Consiglio Regionale nelle fasi di indirizzo e programmazione in quanto le attività turistiche stavano via via assumendo un peso crescente nell'economia regionale.

La Legge Regionale n. 6/1975 riconosceva invece nelle associazioni Pro loco *"un primo nucleo nella promozione turistica di base"*, volto a tutelare e migliorare le risorse turistiche locali anche in rapporto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche. Alle stesse Pro loco erano demandate le iniziative volte a favorire, attraverso il richiamo e l'intrattenimento degli ospiti, la conoscenza e la valorizzazione turistica delle varie località, così come l'assistenza ai turisti e la sensibilizzazione dei residenti nei confronti del settore.

Sul finire degli anni Ottanta gli amministratori erano però indotti a ridisegnare l'organizzazione turistica ligure (Legge Regionale n. 50/1988) per limitare l'eccessivo numero di enti con competenze in materia di turismo ed ottemperare ai dettami contenuti nella *Legge Quadro Nazionale per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica* (n. 217), promulgata nel 1983.

La legge n. 5/1988 delegava alcune competenze della Regione alle Province ed ai Comuni. A questi ultimi spettava la classificazione delle aziende ricettive (successivamente trasferita alle province), mentre alle Province la messa a punto dei tariffari delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio, l'accertamento dei requisiti professionali, la raccolta ed l'elaborazione dei dati statistici relativi al movimento turistico, la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Promozione Turistica, la concessione e l'erogazione di contributi sia in conto capitale che in conto interessi in materia di incentivazione dell'offerta turistica. L'attuazione prevista da tali deleghe fu completata solo nel 2000 grazie alla *Legge Regionale sull'Incentivazione dell'Offerta Turistica* (n. 19).

Nel frattempo, a metà degli anni Novanta, la Regione procedeva ad un ulteriore riordino della propria organizzazione turistica ed alla ristrutturazione degli enti di promozione turistica (Legge Regionale n. 3/1995) ponendosi come obiettivo "*lo snellimento degli organi, la semplificazione delle procedure, l'adeguamento delle funzioni alla realtà turistica regionale ed alla modificazione degli ambiti turistici*". In tale contesto era istituita l'Agenzia per la Promozione Turistica della Liguria con il compito specifico di promuovere un'immagine unitaria dell'offerta turistica della stessa Regione.

A seguito della Legge nazionale n. 135/2001 in Liguria era acuito il bisogno di provvedere al riassetto dell'organizzazione turistica. Nel Documento di Promozione Economico-Finanziaria della Regione Liguria per gli anni 2001-2003 era infatti esplicitato l'intendimento di "*provvedere al riassetto dell'organizzazione turistica pubblica al fine di ottimizzare il funzionamento*". Tale intendimento era reso operativo in un primo momento dalla Legge Regionale n. 14/2004, quindi dalla Legge Regionale n. 28/2006 che abrogava quasi completamente la n. 14. Numerose erano le novità previste da queste ultime: oltre la costituzione dei Sistemi Turistici Locali era auspicata la creazione della *Consulta Regionale del Turismo* nell'intento di coinvolgere i diversi attori presenti sul territorio, così come l'ampliamento del Comitato di Coordinamento. Il filo conduttore della legge consisteva infatti nel dar vita a progetti condivisi da tutto il territorio. Dal punto di vista organizzativo era prevista la cessazione dell'attività delle Aziende di Promozione turistica (31/12/2006), le cui funzioni sono ora in gran parte gestite dalle Province.

Ad oggi sono stati costituiti sei Sistemi Turistici Locali:

- STL Riviera dei Fiori;

- STL Italian Riviera;
- STL del Genovesato;
- STL Terre di Portofino;
- STL Cinque Terre;
- STL di La Spezia (Golfo dei Poeti, Val di Magra e Val di Vara).

A livello di disciplina turistica generale le attività ricettive sono disciplinate dalle Leggi Regionali n. 11/1982 e n. 13/1992, le agenzie di viaggi e turismo dalla Legge Regionale n. 28/1997 in seguito parzialmente modificata dalla n. 33/1999, l'organizzazione della promozione turistica dalla Legge Regionale n. 28/2006 che sostituisce la normativa precedente (Leggi Regionali n. 3/1995, n. 15/1998 e n. 14/2004), e le professioni turistiche dalla Legge Regionale n. 44/1999, dalla Legge Regionale n. 17/1994 e dalla Legge Regionale n. 19/2001.

Per quanto riguarda invece la realizzazione ed il finanziamento di interventi volti al miglioramento dell'offerta turistica strutturale ed infrastrutturale, le Leggi Regionali di riferimento sono la n. 22/1998 e la n. 19/2000. Si tenga presente che l'erogazione di tali finanziamenti ogni anno dipende dalla reale possibilità che la Regione ha di stanziare fondi.

Inoltre va evidenziato che in casi di eventi straordinari, quali ad esempio il G8 e Genova Capitale Europea della Cultura, su disposizioni normative nazionali sono stati erogati specifici fondi volti al miglioramento dell'offerta culturale e ricettiva.

La normativa turistica in Piemonte

Come si è visto, il Piemonte è compreso tra le Regioni che, a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro n. 135/2001 non hanno ritenuto opportuno procedere all'istituzione dei Sistemi Turistici Locali. Pertanto continuano ad essere riferimenti normativi per l'organizzazione turistica regionale quelli emanati tra la fine degli anni Ottanta (Legge Regionale n. 12/1987) e la prima metà degli anni Novanta (Legge Regionale n. 75/1996).

La Legge Regionale n. 12/1987 da un lato definisce le funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera, dall'altro stabilisce l'attribuzione alla Regione delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza, così come quelle concernenti l'incentivazione dello sviluppo dell'offerta turistica, la promozione delle risorse turi-

stiche regionali in Italia e all'estero, l'organizzazione delle Agenzie Turistiche Locali (ATL) ed ogni attività trasferita o delegata ai sensi del D.P.R. n. 6/1972 e del D.P.R. n. 616/1977. La stessa legge trasferisce inoltre ai Comuni le competenze su opere, impianti e servizi turistici, ed ancora sulla definizione dei vincoli di destinazione ricettiva e locazione di immobili destinati ad attività ricettiva e delega alle Province diverse funzioni di autorizzazione e controllo in materia di turismo e di industria alberghiera.

Le attività promozionali sono invece disciplinate da una specifica legge regionale (n. 75/1996). Dette attività sono coordinate dalla Regione che ha il compito di predisporre i programmi pluriennali ed annuali, di propagandare e commercializzare il prodotto turistico, di sostenere l'organizzazione turistica locale, così come di gestire la promozione delle Agenzie Turistiche Locali. Le ATL sono dei consorzi a partecipazione mista pubblico-privata i cui principali ambiti di intervento riguardano l'accoglienza, l'informazione al turista e la promozione locale.

Va comunque evidenziato che la gestione delle attività promozionali può anche essere appannaggio delle Province o di altri Enti amministrativi locali.

Nel 2000 la Regione Piemonte, con la promulgazione della Legge n. 4 (modificata con la legge n. 5/2000) relativa alla promozione di azioni di pianificazione turistica nel rispetto dell'ambiente, manifestava la propria volontà di realizzare interventi volti a rivitalizzare l'economia locale nel rispetto dell'etica sociale ed ambientale. Per perseguire tali obiettivi la legge sosteneva processi mirati all'integrazione ed alla diversificazione produttiva attuando una stretta collaborazione con gli Enti amministrativi che conoscevano meglio e più a fondo le esigenze locali. In virtù di ciò la Regione ha il compito di raccordare gli interventi operati in tal senso dai soggetti pubblici e privati che insistono sul territorio. Al fine di perseguire tali obiettivi, la legge da una parte predispone la realizzazione di studi di fattibilità, dall'altra l'attuazione di specifici interventi. Questi ultimi riguardano la creazione e/o il potenziamento delle infrastrutture e delle opere pubbliche aventi finalità turistica (diretta ed indiretta), degli impianti e delle strutture turistico-ricettive, ricreative e congressuali realizzate da Comuni, Comunità Montane, Province, consorzi pubblici o da *enti no profit*. Le procedure e gli strumenti inerenti la loro realizzazione sono definite, come indicato nella stessa legge, da un Piano triennale. La legge n. 4/2000 prevedeva inoltre la possibilità di creare una struttura di

supporto organizzativo con il compito di indirizzare, coordinare e monitorare le diverse iniziative realizzate o in corso di realizzazione.

Bisogna però tenere presente che i programmi di investimento attivati dalle leggi regionali non sono gli unici a favorire lo sviluppo dell'offerta turistica regionale. Il Piemonte, in occasione dell'Olimpiade Invernale di Torino 2006, ha beneficiato di uno stanziamento straordinario previsto all'interno del Programma Regionale delle Infrastrutture Turistiche e Sportive Piemonte 2006 (D.G.R. n. 36-8210 del 13/1/2003, a sua volta finanziato con fondi derivati dalla Legge Nazionale n. 166/2002), che ha predisposto la costruzione e/o la ristrutturazione di numerose strutture ed infrastrutture turistiche entrate a far parte del patrimonio locale.




Fig. 1 - Distribuzione comunale degli interventi di valorizzazione turistica finanziati (tra il 2000 ed il 2006) con le Leggi Regionali n. 22/1998 (Liguria) e n. 4/2000 (Piemonte). Elaborazione propria.

Conclusioni

Quanto affermato nei paragrafi precedenti evidenzia un diverso grado di applicazione dei principi contenuti nella Legge Quadro n. 135/2001 in materia di turismo da parte delle Regioni Liguria e Piemonte.

Nel primo caso, l'iter di riorganizzazione del turismo auspicato dalla normativa nazionale è stato, almeno formalmente, espletato grazie all'entrata in vigore delle Leggi Regionali n. 14/2004 e n. 28/2006. Tra i principali interventi predisposti da queste ultime si annoverano l'individuazione e l'istituzione dei Sistemi Turistici Locali.

Nel caso del Piemonte invece l'organizzazione turistica locale segue ancora i dettami delle leggi regionali antecedenti la Legge Quadro n. 135/2001. Ciò nonostante bisogna tenere presente che è stato avviato un processo di revisione della legislazione turistica, ancora non formalizzato, che non esclude una diversa articolazione dell'organizzazione del settore.

A prescindere da questa disomogeneità, si può osservare un comportamento simile per quanto concerne interventi e tipologie di iniziative di valorizzazione turistica riguardanti, tra gli altri, l'adeguamento ed il miglioramento dell'offerta ricettiva e complementare, la riqualificazione ambientale e paesistica, la creazione e la manutenzione di percorsi turistici.

Nel periodo 2000-2006, sulla base delle disponibilità annuali di bilancio, in Piemonte sono stati infatti finanziati quarantotto progetti (secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 4/2000) ed in Liguria diciotto (secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 22/1998). A livello di diffusione territoriale, come mostrato dalla figura 1, circa il 30% dei comuni piemontesi (362 in termini assoluti) ha beneficiato dei contributi, percentuale che in Liguria si attesta intorno al 48% (ovvero 112 comuni).

Si può dunque affermare che, malgrado il diverso iter legislativo, le due regioni abbiano perseguito obiettivi simili e interventi di valorizzazione territoriale attraverso procedure che, seppur non corrispondenti nella forma, possono considerarsi affini nella sostanza.

Bibliografia

- CICCHETTI A., *L'organizzazione pubblica per la politica del turismo*, in "Commercio e servizi", n. 4, 2001, pp. 787-796.
- DALLARI F., *Le politiche regionali del turismo*, in ADAMO F., *Problemi e problematiche del turismo*, Bologna, Patron, 2005, pp. 113-121.

- FARRARIO C., VINELLI A., *Politiche turistiche in Piemonte*, in ADAMO F., *Problemi e problematiche del turismo*, Bologna, Pàtron, 2005, pp. 251-268.
- FINPIEMONTE, REGIONE PIEMONTE, *Rapporto di valutazione annuale delle attività di monitoraggio dei programmi e progetti finanziati. Legge Regionale n. 4 del 24/01/2000 modificata con L.R. n. 5 del 24/01/2000*, Torino, 2002.
- FRANCESCHELLI V., MORANDI F., *Manuale di diritto del turismo*, Torino, Giappichelli, 2007.
- GRANDI S., *Le politiche regionali del turismo nel quadro nazionale. Comportamenti a confronto*, in DALLARI F., MARIOTTI A., *Turismo tra sviluppo locale e cooperazione interregionale*, Bologna, Pàtron, 2006, pp. 159-168.
- INDOVINO FABBRI F., *Legislazione turistica*, Padova, Cedam, 2004.
- TRENTINI A., *La riforma del turismo. Commento alla legge 29 marzo 2001*, n. 135, Rimini, Maggioli.
- UNIONE DELLE PROVINCE ITALIANE, ASSOCIAZIONE MECENATE 90, *La legislazione delle Regioni e i Sistemi Turistici Locali. Integrazione al Rapporto di ricerca*, 2006.
- UNIONE DELLE PROVINCE ITALIANE, ASSOCIAZIONE MECENATE 90, *La legislazione delle Regioni e i Sistemi Turistici Locali*, Rapporto di ricerca, 2003.
- UNIONE DELLE PROVINCE ITALIANE, ASSOCIAZIONE MECENATE 90, *Le Province e l'applicazione del principio di sussidiarietà nel settore turistico*, Rapporto di ricerca, 2007.

Parole chiave: legislazione turistica, Liguria, Piemonte.

RÉSUMÉ – La contribution présente met en évidence les principales étapes évolutives de la législation touristique régional de Liguria et Piémont à la suite de l'entrée en vigueur de la Legge Quadro, n. 135/2001, relative à la réforme de la législation nationale du tourisme.

SUMMARY – The present contribution shows the principal evolutionary stages of the regional tourist legislation of Liguria and Piemonte following the gone into effect of Legge Quadro n°135/2001, related to the reform of the national legislation of the tourism.

ZUSAMMENFASSUNG – Dieser Beitrag zeigt die hauptsächliche Entwicklung Phasen der regionalen Gesetzgebung Tourismus in Liguria und Piemonte nach dem Inkrafttreten des Legge Quadro n 135/2001, in Bezug auf die Reform der nationalen Tourismugesetzgebungen.

(*) *Università del Piemonte Orientale.*

(**) *Università degli Studi di Genova.*